

COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

*** * * * ***

REGOLAMENTO

PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

PREVISTE DALLA LEGGE 4/1/1968, N. 15

AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME

*** * * * ***

Art. 1
Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'art. 5 della legge 8/6/1990, n. 142, riguarda le autenticazioni previste dalla legge 4/1/1968, n. 15, da eseguirsi al domicilio di coloro che, per comprovata infermità fisica, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

Art. 2
Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Sono soggetti beneficiari degli effetti di cui al presente regolamento tutti i cittadini residenti o domiciliati i quali dimostrino, secondo le modalità previste nei successivi articoli, di essere impossibilitati, per comprovata infermità fisica, a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

Art. 3
Delimitazione degli interventi

1. I soggetti indicati al precedente articolo 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle sottoscrizioni di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione di cui agli artt. 2, 3, 4 e 20 della legge 4/1/1968, n. 15.

Art. 4
Procedimento amministrativo e responsabile del procedimento

1. Il procedimento amministrativo, finalizzato all'esecuzione dell'autentica a domicilio, consta delle seguenti fasi:

- a) istanza degli interessati con l'esibizione della documentazione richiesta;
- b) istruttoria ad opera del responsabile del procedimento;

c) autorizzazione al funzionario all'uopo incaricato di eseguire la prestazione al domicilio degli aventi diritto.

2. Responsabile del procedimento è l'Unità Organizzativa dei Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe.

Art. 5 **Istanze e documentazione**

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 faranno pervenire al Comune di Cambiano apposita istanza per gli interventi di cui all'art. 3, indicando:

- a) le autenticazioni che vengono richieste, specificandone il numero;
- b) l'impedimento fisico, permanente o temporaneo, per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale;
- c) l'esatto indirizzo ove debba avvenire l'accesso per l'autentica.

2. Nel caso di impedimento temporaneo, l'istante è tenuto a specificarne, anche in via presuntiva, la durata, dichiarando, contestualmente, i motivi specifici per i quali gli adempimenti richiesti non potrebbero essere rinviati a dopo la cessazione della causa dell'impedimento.

3. All'istanza va allegato un certificato redatto dal medico di base, ovvero da un medico specialista, ovvero ancora da un qualsiasi medico della struttura pubblica da cui si evinca in maniera esplicita che il richiedente la prestazione non è in condizioni di accedere all'ufficio comunale senza pregiudizio per la propria salute. Il certificato dovrà altresì specificare l'infermità che determina l'impedimento e se trattasi di impedimento permanente o temporaneo, specificando, in tale ultima ipotesi, la presumibile durata.

Art. 6 **Termini del procedimento**

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di protocollazione della richiesta di intervento. Nel caso questa risulti incompleta oppure erronea, il termine di cui sopra inizierà a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione.

2. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di giorni dieci con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 7
Adempimenti di legge da parte del
responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario, valuta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e compie tutti gli adempimenti di cui all'art. 6 della legge 7/8/1990, n. 241, curando, in particolare, le comunicazioni dovute agli interessati.

Art. 8
Mancato accoglimento dell'istanza

1. In caso di non accoglimento dell'istanza, il responsabile del procedimento ne darà esaustiva comunicazione all'interessato con comunicazione personale, entro tre giorni dalla data iniziale del procedimento.

2. Nella suddetta comunicazione dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, nonchè l'autorità cui è possibile ricorrere ed il termine, così come stabilito al successivo art. 9.

3. La comunicazione di cui al presente articolo dovrà avvenire per notifica del messo comunale oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9
Ricorsi

1. Contro il provvedimento di diniego può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione.

ALLEGATO al Regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla Legge 4.1.1968 n. 15 al domicilio delle persone inferme.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - ARTT. 2, 3 e 4 della L. 4.1.68 n. 15

Attesto di essermi recato presso l'abitazione del Sig./a
impedito temporaneamente/permanentemente, sopra meglio
generalizzato/a, identificato/a mediante
il/la quale ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, reso e
sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Cambiano, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

AUTENTICAZIONE DI FIRMA ART. 20 L. 4.1.1968 N. 15

Attesto di essermi recato presso l'abitazione del Sig./a
impedito temporaneamente/permanentemente, nato a
il, identificato/a mediante
il/la quale ha apposto la sua firma in mia presenza.

Cambiano, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL 09.09.1996

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA

03 OTTOBRE 1996

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE

DAL 22.10.1996 AL 05.11.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CONDEMI Dott.ssa Fortunata

IL SINDACO

F.to MARIOTTO Dott.ssa Emma